



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
- SEZIONE PROMISCUA -

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott. Maurizio Petrelli	Presidente
Dott. Laura Liguori	Consigliere
Dott. Adele Ferraro	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 434/2018 R.G., trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 26.2.2019 con i termini

TRA

, rappresentata e difesa dall'avv. Stigliano Maria Grazia, procuratore domiciliatario;

APPELLANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

APPELLATO

CON L'INTERVENTO DEL P. G.

Conclusioni: come da verbale del 26.2.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha ad oggetto l'appello proposto da _____ in data 10.4.2018, avverso il provvedimento reso il 5.4.2018 con il quale il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento della Commissione per il riconoscimento della Protezione internazionale di Lecce del 23.5.2017 che ha respinto

la sua domanda di protezione internazionale all'esito dell'audizione tenuta il 24.1.17 e, successivamente, il 23.5.2017.

I fatti rappresentati dall'appellante e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale la richiedente asilo ha riferito di avere la cittadinanza nigeriana, di essere uscita dal suo paese per raggiungere la Libia, per sottrarsi alle angherie e persecuzioni che le riservavano nel suo villaggio laddove era ritenuta una strega; ed, infatti, su madre era morta al momento del parto gemellare e anche suo padre era deceduto dopo poco tempo; la sorella gemella era albina e come tale ritenuta anch'ella posseduta dal diavolo; il capo villaggio la considerava una strega ed ella era stata anche picchiata da uomini e donne e perseguitata e sottoèosta a dolorosi rituali in quanto strega. La sorella era deceduta e così la nonna, con la quale era vissuta quando erano morti i genitori.

Era fuggita e si era diretta in Libia dove aveva lavorato, senza essere pagata e dove era stata costretta ad offrirsi ad un arabo. Da lì era giunta in Italia dove viveva di elemosina ed aveva persino avuto problemi con due uomini che ebbero a malmenarla e a derubarla.

Il Tribunale ebbe ad evidenziare che: - non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non emergendo la sussistenza per lo straniero di un timore fondato di essere perseguitato; - non sussistevano i presupposti per la protezione sussidiaria, non emergendo fondati motivi per ritenere che al suo rientro nel paese di origine avrebbe corso un rischio effettivo di subire un grave danno, essendo con tale termine indicati la possibile condanna a morte, all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante del richiedente o la minaccia grave e individuale di vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, non emergendo la fondatezza della storia narrata; inoltre, non emergeva un coinvolgimento reale nel territorio dell'appellante nei disordini e conflitto nell'area di provenienza; - non emergeva la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, non emergendo fattori soggettivi (età, sesso, traumi) o oggettivi (religione, catastrofi, rischi di torture) di vulnerabilità, né nel racconto né aliunde verificabili. Inoltre, la provenienza della gr dal sud del paese - Delta State- consentiva di escludere una situazione di instabilità e di violenza indiscriminata; - inoltre non emergeva alcuna integrazione nel territorio da parte della richiedente.

A sostegno del proposto appello la difesa allegava a) aveva mancato il giudice di prime cure di svolgere indagini volte alla verifica della compatibilità dei fatti narrati rispetto alla condizione esistente nel paese di origine; - che era stato motivato solo in apparenza il provvedimento oggetto di censura, attraverso il mero richiamo alle considerazioni svolte nel provvedimento reso dalla Commissione, omettendo una compiuta considerazione dei poteri magici riconosciuti agli albin, considerati figli del

diavolo; inoltre, non si era valutata la situazione di disagio e persecuzione vissuta da molti bambini accusati di stregoneria.

Tanto premesso, invocava l'accoglimento del proposto appello, con riforma del provvedimento impugnato e con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.

Nel costituirsi la parte appellata contestava in fatto ed in diritto i proposti motivi di appello, richiamando le conclusioni della Commissione e del Tribunale.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando le motivazioni addotte dal Tribunale nel provvedimento impugnato.

Le parti, nel precisare le conclusioni all'udienza del 26.2.2019, si riportavano ai propri scritti e la causa veniva assunta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017). Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e, comunque, non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova atteso che i fatti narrati non consentono la documentazione dell'accaduto; tuttavia, nel caso di specie, il racconto è intriso da numerose contraddizioni in ordine ai tempi degli accadimenti, come già evidenziato nel provvedimento della Commissione e nel provvedimento reso dal Tribunale e

oggetto di censura. Tanto riguardava anche le cause della morte di suo padre, inizialmente avendo riferito di non conoscerle e, poi, avendo fatto riferimento ad un infarto; anche sulla morte della nonna riferiva che ella era morta lo stesso giorno in cui era morta la sorella albina e, poi, invece riferiva della morte delle due a distanza di un anno l'una dall'altra. Infine, la difesa della donna si dilunga su come nel Paese di origine fossero considerati gli albi, tanto sebbene l'istante non fosse albina, essendo invece albina solo la di lei sorella, peraltro, a sua detta già deceduta. Ed, ancora, la diffusa indicazione della ritenuta stregoneria in capo ai bambini, ragione di persecuzione, certamente non è elemento che possa essere preso in considerazione al momento, atteso che la richiedente non è una bambina, ma è una ragazza di ormai 20 anni, di tal che le vessazioni per la ritenuta stregoneria sui bambini possono considerarsi pericolo ormai superato per la stessa.

Orbene, il racconto, risalente a diversi anni fa, pur volendo inquadrare i fatti nel contesto sociale e nelle tradizioni esistenti nel paese di provenienza, dove effettivamente si registrano violenze a causa di rituali legati a credenze magiche, non appare nel complesso circostanziato. Per queste ragioni il racconto deve ritenersi non verosimile, e potendosi in ogni caso ritenere superate le eventuali ragioni di vulnerabilità soggettiva conseguente alla ritenuta stregoneria nei bambini, avendo ormai la ragazza 20 anni.

Alcuna documentazione attesta, poi, lo stato di integrazione dello straniero sul territorio dello Stato, carente sia sotto il profilo lavorativo, che sotto quello della integrazione sociale e culturale.

Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In merito alla domanda di asilo, la parte appellante non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è, infatti, neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno appellante. In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95/70 e della direttiva 2005/ 85/CE, va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale

o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato alcuna ragionevole, verosimile propria affiliazione politica né di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano. I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese. Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso di specie, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio politico e religioso della Nigeria (in particolare dello stato di provenienza della appellante, il Delta), ricavabile dai documenti elaborati dalle più accreditate organizzazioni internazionali non governative per la tutela dei diritti umani nonché dalle informazioni sui paesi di origine raccolte e selezionate dall'Agenzia UE E.A.S.O. (European Asylum Support Office), emerge che nel paese è in atto una situazione di generale insicurezza, contrassegnata da episodi di violenza di Natura politica, religiosa ed inter-etnica, nonché da attacchi terroristici ai danni di civili e scontri tra le forze militari governative e gruppi terroristici (quello noto, tra l'altro, con il nome di Boko HArAm) e che detta situazione appare contrassegnare, in particolare, solo alcuni degli stati federati, fra cui quello di provenienza dell'appellante, il Delta (cfr rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 in www.easp.europa.eu, dal quale si evince che in conseguenza dell'attività del gruppo etnico armato Niger Delta Avengers e delle conseguenti controffensive delle forze di sicurezza nigeriane è presente nella regione del Delta del Niger una situazione di conflitto e di gravissima insicurezza, laddove negli anni 2016 e 2017 si sono registrati episodi di attacchi terroristici con esplosione di alcuni oleodotti).

La situazione di violenza indiscriminata ed instabilità politica che affligge lo stato di provenienza della appellante è ricorrente è dovuta principalmente alle attività criminose condotte dai gruppi armati operanti sul territorio (uno studio del 2007 ne

contava ben 48 solo nello stato del Delta). Al fine di ripristinare l'ordine pubblico nella regione, il governo federale, già nel 2003, ha inviato una forza di sicurezza, la cd Joint Task Force, guidata dall'esercito ma comprendente anche ufficiali della marina e la polizia Mobile paramilitare. Tuttavia, la presenza sul territorio dei membri della predetta Task Force ha comportato un esponenziale aumento della violenza sul territorio, dal momento che i suoi membri si sono impegnati nel lucroso affare del bunkeraggio petrolifero e nello stipulare contratti di sicurezza con le compagnie petrolifere (come emerge dal rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017. Nuovi episodi di violenza si sono registrati nel 2016 e nel 2017 e, proprio nel 2017, vi è stato un incremento degli episodi di violenza indiscriminata che hanno lasciato decine di morti e intere comunità distrutte (cfr Niger Delta quarterly conflict trend april- june 2017). Nel aprile 2017, secondo il rapporto, militari del Niger Delta Avengers hanno attaccato e ferito dei soldati che stavano pattugliando una comunità. A maggio, inoltre, lo stesso gruppo armato ha distrutto un oleodotto a Warri South (Delta State).

Il governo ha dichiarato di aver iniziato dei negoziati per risolvere la crisi: tale dichiarazione è stata però smentita dal Niger Delta Avengers. Le azioni dei gruppi armati hanno inciso notevolmente sulle condizioni di vita delle popolazioni locali, in particolare l'economia ha subito un forte calo e con essa l'occupazione. (Rapporto COI dell'11.5.2018)

Nel caso di specie, dunque, può rilevarsi la sussistenza di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato tali da porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale dell'appellante, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei suoi confronti.

Nulla va pertanto detto in ordine ai rilievi per conseguire la protezione umanitaria, alla luce dell'accoglimento della domanda relativa protezione sussidiaria.

Alla stregua delle dette considerazioni, va, dunque, accolta, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, dal momento che ricorrono i presupposti normativamente previsti per l'operatività di detto istituto, che impediscono il rientro in Nigeria di

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____, così provvede:

- Accoglie parzialmente l'impugnazione proposta e, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Lecce, riconosce in favore di la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007, lett. c);
- Condanna il Ministero dell'interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite che liquida in 1000,00 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali;
- Dispone che la presente ordinanza sia notificata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, al questore territorialmente competente ed alla Procura Generale;
- Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Lecce, 12.7.2019

Il Consigliere est.

Dott. Adele Ferraro

Il Presidente

Dott. Maurizio Petrelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
M. Grazia Benegiamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 18 LUG 2019



Il Funzionario Giudiziario
M. Grazia Benegiamo